

L'anno ~~duemilaventicinque~~ il giorno trentuno del mese di dicembre, in Armeno
e nella residenza comunale

TRA

1. **LAVARINI MARA MARIA**, nata in Armeno (NO) il 16 maggio 1962, nella
qualità di Legale Rappresentante del Comune di Armeno e in rappre-
sentanza dell'ente con sede in Armeno in Piazza della Vittoria, 11,
C.F. 00481240034, domiciliata per la carica presso la sede comunale,
la quale agisce non in proprio ma, esclusivamente, in nome, per
conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e ciò in
esecuzione della deliberazione esecutiva- **COMODANTE**;

E

2. **ACETTI ALESSANDRO**, nato a Milano il 18 novembre 1981, C.F.
CTALSN81S18F205G, nella sua qualità di Presidente pro-tempore
dell'Associazione Pro-Loco di Coiromonte, con sede a Armeno (NO),
fraz. Coiromonte, Via Case Sparse;

PREMESSO

- Che il Comune di Armeno è proprietario dell'immobile sito in Armeno
censito - al NCT e al N.C.E.U al Foglio n.12 mappale 597 cat. C/2;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 29/11/2025, il Co-
mune dispone di concedere all'Associazione Pro Loco di Coiromonte,



in comodato d'uso, l'immobile sito in Armeno (NO) censito al NCT e
al NCEU al Foglio n.12 mappale 597 cat. C/2.

Tutto ciò premesso le parti riconoscono quanto citato in premessa quale
parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto - Il Sindaco Mara Maria Lavarini nella sua qualità di Legale
Rappresentante del Comune di Armeno, concede in comodato d'uso, ai sensi e
per gli effetti di cui gli artt. Da 1803 a 1812 del codice civile, all'Asso-
ciazione Pro Loco di Coiromonte, che accetta tramite il Presidente Pro-tem-
pore Aceti Alessandro, l'immobile di proprietà comunale sito in Armeno (NO)
- Via Case Sparse Coiromonte al NCT al Foglio n.12 mappale 597, e al
N.C.E.U al Foglio n. 12 mappale 597 cat. C/2.



Art. 2 Obblighi e doveri dell'assegnatario - Il comodatario è tenuto a ser-
virsi, custodire e conservare gli immobili con la diligenza del buon padre
di famiglia e ne curerà e garantirà per tutta la durata del presente con-
tratto la costante manutenzione ordinaria necessaria. L'associazione Pro-
loco di Coiromonte dovrà utilizzarlo per lo sviluppo, la promozione del ter-
ritorio e per la salvaguardia del bene immobile. Non potrà cedere a terzi il
godimento del bene senza il consenso del comodante. Venendo meno tale desti-
nazione, il presente contratto, è da ritenersi automaticamente risolto. Lo



stesso potrà apportare modifiche al fabbricato al fine di soddisfare al meglio le proprie esigenze, nel rispetto della normativa vigente, con l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Il Comodatario assume ogni responsabilità per quanto attiene ai permessi, licenze e autorizzazioni, siano essi, comunali, regionali, statali o stabiliti con leggi speciali, quali il codice dei beni culturali di cui al D.Lgs n. 42 del 22.11.2004 che vincola gli immobili di proprietà comunale edificati da oltre 70 anni sotto il profilo architettonico, esonerando da ogni responsabilità il Comune al quale dovrà, in ogni caso e preventivamente, essere comunicata l'intenzione, la portata delle modifiche e il progetto. Su tali intenzioni, il Comune, esprimerà il proprio parere, ottenuto il quale l'Associazione Pro-loco di Coiro-monte potrà procedere all'acquisizione delle autorizzazioni sopra richiamate. Copia delle autorizzazioni saranno trasmesse al Comune. Le migliorie, riparazioni o modifiche eventualmente eseguite, dal comodatario, restano acquisite al comodante.

Resta inteso che non sarà riconosciuta alcuna indennità al comodatario per le migliorie apportate. Il comodatario dichiara di aver visto l'immobile, di conoscerlo e accettarlo nello stato di fatto in cui si trova, di averne constatato il perfetto stato di conservazione e manutenzione, di averlo trovato del tutto idoneo all'uso pattuito, ed immune da qualsiasi vizio od imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo.



Art. 3 Spese relative all'immobile - Restano a carico dell'Associazione Pro-loco di Coiromonte tutte le spese le spese di manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e degli infissi esistenti, nonché le spese di riscaldamento ed illuminazione dei locali.

Il comodatario si impegna a rimborsare al comodante eventuali spese di funzionamento e gestione qualora i locali fossero concessi a privati;

Art. 4 Durata del contratto - Il contratto di comodato d'uso avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto (01 gennaio 2026). Non è sottoposto a tacito rinnovo e potrà essere prorogato solo per concorde ed espressa volontà delle parti. Si prevede espressamente che lo stesso si intenderà risolto nel caso di scioglimento dell'Associazione turistica Pro-loco di Coiromonte. Alla scadenza del termine convenuto, il comodatario è tenuto a restituire l'immobile dell'oggetto del presente contratto nello stato in cui lo ha preso in consegna. Si prevede, per motivi e bisogni sopravvenuti, la restituzione immediata, anche prima della scadenza, su richiesta semplice dell'Amministrazione previo preavviso di tre mesi.

Art. 5 Recesso del contratto - Il contratto di comodato si intende efficace con la stipula del presente atto. L'Amministrazione Comunale può altresì recedere dal presente contratto nei casi di grave e/o reiterata inadempienza dell'assegnatario ai propri doveri, come ad esempio:



- Utilizzazione non autorizzata dell'immobile per scopi diversi da quelli sopra citati;

- In caso di conduzione dell'immobile con incuria e trascuratezza che portino ad un degrado dello stesso;

- Concessione a terzi del godimento del bene senza consenso del comandante. Nei casi di recesso, per motivi suddetti al Responsabile del Servizio, deve darne preavviso con un tempo non inferiore ai tre mesi. In tutti i casi di recesso il comodatario dovrà lasciare libero e sgombero da persone e cose l'immobile nel termine fissato o espressamente indicato dal Dirigente, comunque non inferiore ai tre mesi.

Art. 6 Garanzia - Il comodatario è direttamente responsabile verso il comandante dei danni causati all'immobile e di quelli causati alle persone.

Art. 7 Accesso - Il Comune potrà far ispezionare i locali per constatarne lo stato di conservazione.

Art. 8 Modifiche - Ogni modifica delle clausole del presente contratto dovrà essere apportata mediante atto scritto.



Art. 9 Registrazione - Il presente atto sarà registrato ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 Testo Unico Imposta di Registro.

Art. 10 Trattamento dati personali - Il Comune di Ameno, ai sensi dell'art.13 ss. Del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

I dati verranno trattati per un periodo di tempo utile al raggiungimento delle predette finalità e per l'ottemperanza di obblighi legali. Il Trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, senza profilazione, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza quanto previsto dal GDPR i dati raccolti possono essere diffusi o comunicati ad altri soggetti solo per l'adempimento degli obblighi di Legge. Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Ameno, con sede in Piazza della Vittoria, 11 - 28011 Ameno (NO).



Per il Comune di Armeno

Il Legale Rappresentante (il Sindaco Lavarini Mara Maria)

Mara Maria Lavarini



Per l'Associazione turistica Pro-loco di Coiramonte

Il presidente pro-tempore (Aceti Alessandro)

Alessandro Aceti

